

IL NUOVO ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE (Legge 11 gennaio 2018 n.4)

Nella G.U. del 1 febbraio 2018 n. 26 è stata pubblicata la legge 11 gennaio 2018 n. 4 (in vigore dal 16 febbraio 2018) recante misure di tutela a favore degli orfani per crimini domestici ⁽¹⁾, contenente modifiche al codice civile, penale e di procedura penale ⁽²⁾.

La novità più rilevante sul piano notarile è certamente l'art. 5 che introduce il nuovo istituto della sospensione dalla successione.

Si introduce nel codice civile, dopo l'art. 463, l'art. 463 *bis* rubricato *Sospensione dalla successione* che così dispone: *“Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».*

In prima battuta rinviando a successivi approfondimenti si segnalano alcune criticità che emergono dalla lettera della sopra citata disposizione ⁽³⁾.

- Nella prima parte del primo comma è previsto che il coniuge anche legalmente separato o l'altra parte dell'unione civile, indagato per l'omicidio o tentato omicidio dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, sia sospeso dalla successione fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tale ipotesi, si procede alla nomina di un curatore ai sensi delle previsioni in tema di eredità giacente di cui all'art. 528 c.c. Premesso ciò e in base alla lettera della norma appena citata, giova sottolineare come la fattispecie di sospensione dalla successione presuppone che una successione si sia aperta, in seguito alla morte dell'offeso. Se ciò è vero allora non si comprende il richiamo che il legislatore ha fatto anche alla previsione del tentato omicidio: nell'ipotesi di indagine per tentato omicidio sembra mancare il presupposto logico per la sospensione dalla successione stessa, in quanto la successione della persona offesa dal tentato omicidio non si è ancora inevitabilmente aperta, non essendo essa stessa stata uccisa quanto piuttosto gravemente lesa.

- La sospensione dalla successione ed il richiamo che è stato fatto alla norma sul curatore dell'eredità giacente (art. 528), porta a chiedersi innanzitutto se debbano ricorrere tutti i presupposti applicativi dell'istituto dell'eredità giacente, quali ad esempio il mancato possesso dei beni ereditari, dal momento che la nuova disciplina pur non richiamando l'intero gruppo di norme contenuto nel capo VIII (artt. 528-532), ha esteso l'istituto anche a fattispecie non fisiologicamente riconducibili a quelle dell'eredità giacente. Peraltro resta anche aperto il problema interpretativo circa l'ammissibilità dell'eredità giacente pro quota, nel caso in cui il reo concorra nella successione della vittima del reato con altri soggetti ⁽⁴⁾.
- La predetta disposizione sembrerebbe introdurre nell'ultimo inciso del primo comma nuovi casi di indegnità a succedere. Essa testualmente prevede che: *“In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice”*. In realtà questa non sembra discostarsi dalla previsione già contenuta nel n. 1 co. 1 art. 463 c.c. laddove è prevista l'indegnità a succedere per chi ha ucciso o tentato di uccidere il coniuge. La novella ha invece chiaramente il pregio di estendere tale previsione anche alle ipotesi di condanna per omicidio o tentato omicidio non del solo coniuge ma anche del coniuge legalmente separato o dell'altra parte dell'unione civile. Giova sottolineare come il richiamo al rito (ordinario ovvero su richiesta delle parti) con cui sia stato accertato il fatto penale non sembra mutare le conclusioni appena raggiunte, laddove il n. 1 co. 1 dell'art. 463 c.c. fa solo riferimento all'omicidio o al tentato omicidio per stabilire la causa di indegnità e non al procedimento giurisdizionale seguito per arrivare alla condanna.
- La previsione del co. 2 dell'art. 463 *bis* (*“Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.”*) sembrerebbe già riassorbita nella prima parte del n. 1 co. 1 dell'art. 463 c.c. per ciò che attiene la causa di indegnità. Infatti, quando la novella estende quanto previsto al co. 1 anche alle ipotesi di *parricidio, matricidio e fratricidio* essa ha un senso limitatamente alla nuova fattispecie della sospensione dalla successione e non anche dell'indegnità, in quanto vi è già il n. 1) co. 1 dell'art. 463 c.c. che prevede cause di indegnità per l'omicidio o tentato omicidio di tali soggetti: per i genitori quando ovviamente fa riferimento agli ascendenti, e per i fratelli o sorelle quando nel primo inciso si parla della successione della persona offesa.

Della notizia di reato e dell'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto in questione ai fini della sospensione dalla successione, ne darà conto il PM incaricato delle indagini, compatibilmente con la segretezza delle stesse, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Merita di essere segnalato anche il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 4/2018 secondo cui” 2. *Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente articolo: «Art. 537-bis (Indegnità a succedere). - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».*

Ed infine il comma 3 dell'art. 5 della legge 4/2018 che così prescrive: *“3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis».*

Cristina Lomonaco e Serena Metallo

- 1) La nozione di crimini domestici è da ricondursi all'ipotesi di omicidio di cui all'art. 575 c.p. aggravata dalla circostanza che tale atto delittuoso venga compiuto a danno del coniuge, anche legalmente separato, ovvero contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona, legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. La legge n. 4/2018 modifica infatti l'art. 577 c.p. che appare ora del seguente tenore: *“Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso: 1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente [c.c. 75; c.p. 540]; 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso [c.p. 439]; 3. con premeditazione; 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella [c.p. 540], il padre o la madre adottivi [c.c. 291], o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta [c.c. 78; c.p. 307]”.*
- 2) Le misure adottate dalla legge n. 4/2018 si sostanziano – tra le altre - in modifiche alla disciplina sul gratuito patrocinio al quale vengono ammessi i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani per crimini domestici anche non ricorrendo le condizioni di reddito richieste (art. 76 DPR n. 115/2002); a quella del sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), prevedendosi, in particolare che i beni dell'imputato costituiscono garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime; a quella (art. 12) avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica con la previsione che le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto; infine la modifica alla disciplina sul cognome (art. 13) prevedendosi la possibilità da parte degli orfani delle vittime dei crimini domestici di chiedere la modificazione del proprio cognome se coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.
- 3) Ad esempio, apparirà meritevole di approfondimento l'applicabilità dell'art. 466 c.c. *Riabilitazione dell'indegno* alla fattispecie qui in esame nonché di tutte le norme del capo in tema di indegnità.
- 4) V. per tutti da ultimo, P. Fava, *Successioni e donazioni*, Milano, 2017, 287.

Legislazione

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020)

(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2018)

Testo in vigore dal 16 febbraio 2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Gratuito patrocinio

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

Art. 2

Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

Art. 3

Sequestro conservativo

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

Art. 4

Provvisoriale

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoriale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoriale accordata».

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».

Art. 5

Indegnità a succedere

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».

2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 537-bis (Indegnità a succedere). - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere».

3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis».

Art. 6

Diritto alla quota di riserva in favore

di figli orfani per crimini domestici

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Art. 7

Pensione di reversibilità

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.

1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum.

1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».

Art. 8

Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9

Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Affidamento dei minori orfani per crimini domestici

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o

sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa».

Art. 11

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici».

Art. 12

Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). - 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione».

Art. 13

Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici

1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore.

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.